ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DIPARTIMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

Documento sulle competenze professionali in materia di Impianti Tecnologici decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (ex legge 46/90) – Certificazione energetica D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i.

A seguito delle riunioni del 16 Febbraio 2011 e del 2 Marzo 2011 questo Dipartimento ha esaminato la problematica relativa alle competenze professionali in oggetto.

Ciò si è ritenuto ormai improrogabile viste la continua e disattesa applicazione, da parte di alcuni Enti, della normativa in oggetto in merito alle Competenze Professionali degli Architetti per quanto riguarda la possibilità nel progettare le opere impiantistiche e complementari poste a diretto servizio dei fabbricati, ed al fine di rendere chiaro agli iscritti tale limite di competenza.

Hanno contribuito alla stesura di tale documento gli Architetti:

Architetto Aprile Aldo	Architetto Malandrino Carmelo
Architetto Baffo Giuliana	Architetto Mallia Paolo
Architetto Campagna Salvatore	Architetto Marzana Giuseppe
Architetto Caruso Giuseppe	Architetto Parrinello Carlo
Architetto De Luca Rosario Andrea	Architetto Tarascio Marcella
Architetto Giuffrida Elisabetta	Architetto Zagarella Angela
Architetto Magro Pietro	Architetto Zurzolo Giancarlo

Si relaziona quanto segue:

Si ritiene che la questione attiene ad una errata interpretazione della normativa in questione introdotta dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 “Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”, norma mai modificata e che ancora regolamenta le rispettive competenze.

Nel dettaglio, l’art.51 del citato decreto recita:

“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di

comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"

Per altro verso, il successivo art.52 prevede:

"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile,nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909,n.364,per l'antichità e le belle arti,sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

A tal punto corre d'obbligo puntualizzare la chiarezza e la semplicità di lettura della norma succitata la quale individua, nelle opere di edilizia civile, tutto ciò che rientra nella progettazione e realizzazione di dette opere.

La superficiale interpretazione di tale testo, da parte di dirigenti tecnici di alcuni enti, ha trasferito la vicenda in sede giudiziaria dando vita ad una serie di sentenze, su casi specifici non attinenti le competenze professionali, che hanno determinato, infondatamente, ulteriori interpretazioni da parte di tali dirigenti, per lo più Ingegneri, i quali finiscono, in una interpretazione preconcetta, per mortificare la dignità e la professionalità degli Architetti.

Sentenze che non hanno mai messo in discussione le competenze specifiche ma che il più delle volte hanno confermato la competenza in materia di impianti a servizio dei fabbricati da parte degli Architetti.

Quanto detto è inconfutabilmente confermato da:

- Corte di cassazione con sentenza 8348/93 che ha stabilito una sostanziale equivalenza tra le professioni di architetto e di ingegnere, che sono state definite "*promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione tra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali impianti industriali per gli ingegneri e edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti*", inoltre le argomentazioni contenute nella sentenza confermano il principio che, nella legislazione vigente, il titolo di Ingegnere quando compaia da solo, deve essere inteso nel suo originario ed ampio significato, comprensivo della categoria degli Ingegneri e degli Architetti.
- Corte di Cassazione (sentenza 3814/2000) che ha stabilito la competenza dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, quale è un impianto di illuminazione;
- decisione del consiglio di stato n. 1876/97 di annullamento della sentenza del T.A.R. Lazio n.360/95 relativa all'esclusione della competenza degli architetti alla verifica di impianti ai sensi della Legge 46/90;

- Corte d'appello di Milano che con sentenza n. 2154/2000 ha fatto propria e riconfermato il principio secondo il quale la suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Nn. 3814/2000,11994/92) ha riconosciuto la competenza dell'architetto nella progettazione di impianti elettrici trattandosi di impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia civile.

Ed in ultimo la interpretazione definitiva data dal Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 4866/2009, la quale in definitiva recita testualmente:

" … si può affermare che il concetto di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificatamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato ……" ;

riteniamo inutile il richiamo ad ulteriori sentenze precedenti, le quali non hanno mai messo in dubbio quanto esplicitato dalla sentenza 4866/2009, ma che magari attenendosi a fatti specifici hanno dato humus interpretativo a funzionari poco attenti alla problematica delle competenze.

Quanto detto non può far altro che confermare legittimamente la competenza degli Architetti alla progettazione, qualificazione e certificazione energetica degli edifici, di cui al D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., in quanto elemento strettamente connesso al fabbricato e quindi rientrante in pieno, per i più intellettualmente onesti, all'interno dell'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

Infatti il D.Lgs n. 115/2008, nelle more della pubblicazione del D.P.R. di cui all'art. 4 lett. c) del D.Lgs 192/2005 , all'art. 18 comma 6 rimanda allegato III del D.Gls che al punto 2 comma 2 riporta " ***Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di …… , iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi …….***"

Ciò conferma ulteriormente, qualora ce ne fosse necessità, la competenza attribuita dall'Art. 52 del R.D. 2537/1925 e consolidata dalle sentenze in ultimo quella del CdS n. 4866/2009 ripresa, quasi, testualmente nell'allegato III del D.Lgs 115/2008 su riportato in corsivo integralmente.

In ultimo, sempre a chiarimento si evidenzia che:

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 293 del 6 novembre 2002, a modifica del regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940, al secondo comma dell'art. 141, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 dopo le parole " professionista iscritto nell'albo degli ingegneri " sono inserite le seguenti " o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali ".

per cui il comma 2 dell'art. 141 viene cosi ridefinito:

"Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti,ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o

dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

Il compito che viene attribuito con tale norma è quello di verifica:

1. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
2. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
3. accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
4. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

E' chiaro quindi che all'interno di queste verifiche che riguardano la sicurezza non può che rientrare in maniera prevalente la parte tecnologica ed impiantistica determinando la condizione che l'Architetto essendo di fatto abilitato a rilasciare relazione tecnica di verifica non può oltremodo essere di fatto non abilitato alla progettazione di tali impianti.

Pertanto si ribadisce che la normativa vigente in materia di competenze professionali, consente la progettazione delle opere impiantistiche agli Architetti, qualora le stesse siano poste a servizio diretto di singoli fabbricati, si precisa che rientra nelle attribuzioni professionali degli Architetti, la progettazione di tutti i tipi di impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Alla luce delle superiori considerazioni ci auspichiamo che quanto su riportato possa servire da supporto agli iscritti per la trattazione di tali argomentazioni e ciò anche al fine di non arrecare ulteriori danni sia sotto il profilo di dignità professionale della categoria, sia sotto il profilo economico del singolo soggetto interessato direttamente dalla superficiale interpretazione della norma.

Infine i colleghi sono invitati a segnalare a questo Ordine qualsiasi situazione che vede negato il Ns diritto alle competenze in oggetto.

Il Presidente del Dipartimento

Architetto Pietro Magro